



# COMUNE DI GERENZAGO

PROVINCIA DI PAVIA  
Via XXV aprile, 17 - CAP. 27010  
P.I. e C.F.: 00493730188

## DECRETO N. 1 DELL' 08 GENNAIO 2026

Oggetto: Revoca della nomina di Assessore Comunale e Vicesindaco

### IL SINDACO

Premesso che la Giunta Comunale deve essere composta dal Sindaco e da un numero di Assessori fino al numero massimo previsto dalla legge;

Rilevato che, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, il numero massimo degli Assessori per questo Ente è pari a due;

Richiamato il proprio decreto n. 2 del 25.06.2024, a mezzo del quale, si è provveduto alla nomina del Vice Sindaco e dei componenti della Giunta Comunale;

Ricordato che con il decreto di cui sopra veniva assegnato l'incarico di Vicesindaco al sig. Marinoni Abramo, nato a Albuzzano (PV) il 25 gennaio 1939;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 28 giugno 2024, avente ad oggetto “convalida dei consiglieri eletti nella consultazione elettorale del 08 e 09 giugno 2024”, esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 28 giugno 2024, avente ad oggetto “comunicazione nomina dei componenti la giunta comunale”, esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 29 luglio 2024, avente ad oggetto “presa d’atto deleghe ai componenti della giunta e del consiglio comunale”, esecutiva ai sensi di legge;

Visto l'art. 46, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e ss.mm.ii., a mente del quale “Il Sindaco e Presidente della provincia possono revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio”;

Preso atto che, per costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, “se al Sindaco spetta la scelta dei componenti della Giunta non vi è alcuna ragione per escludere che il Sindaco possa procedere con contrarius actus alla revoca ed alla conseguente sostituzione di alcuno o di tutti gli assessori precedentemente nominati”.

Il Legislatore italiano ha introdotto, infatti, uno stretto rapporto tra il Sindaco, che trae direttamente la propria investitura dalla base elettorale, ed i membri della Giunta, che si presentano come suoi collaboratori e che da lui stesso trovano la loro fonte di legittimazione (cfr. ex plurimis Consiglio di Stato, Sezione V 25 agosto 2011, n. 4905; Sezione V, 27 aprile 2010, n. 2357; Sezione V, 12 ottobre 2009, n. 6253). Nello stesso senso si è espresso anche il

Tel. 0382.967051 - Fax 0382.963321 - [www.comunegerenzago.it](http://www.comunegerenzago.it)

e-mail : [servizidemografici@comunegerenzago.it](mailto:servizidemografici@comunegerenzago.it) - [ragioneria@comunegerenzago.it](mailto:ragioneria@comunegerenzago.it) - [polizialocale@comunegerenzago.it](mailto:polizialocale@comunegerenzago.it)



# COMUNE DI GERENZAGO

PROVINCIA DI PAVIA  
Via XXV aprile, 17 - CAP. 27010  
P.I. e C.F.: 00493730188

T.A.R.. In particolare - come chiarito recentemente dal T.A.R. Lombardia, Sezione I, con la Sentenza n. 453 del 04/03/2019, in un caso di revoca del Vicesindaco che ricopriva anche la carica di Assessore - "... la nomina prevista dall'art. 46, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 si basa su un vincolo di fiducia tra il Sindaco e la Giunta, non richiedendosi alcuna motivazione in ordine alle ragioni della scelta compiuta, ma soltanto la comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione. Conseguentemente, analoga natura va riconosciuta al contrarius actus della revoca, ex art. 46, comma 4 del TUEL, che si fonda proprio sul venir meno dell'intuitu personae, come atto simmetricamente negativo alla nomina. In conclusione, poiché la nomina e la revoca degli Assessori comunali dipendono esclusivamente dall'esistenza di un rapporto fiduciario con il Sindaco, detti provvedimenti possono sorreggersi sulle più ampie valutazioni di opportunità politico amministrativa, tra cui l'affievolirsi del rapporto fiduciario, senza che occorra invece specificare, i singoli comportamenti addebitati all'interessato" (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II Bis, 28.11.2016 n. 11870); in particolare, è stato precisato che "Il provvedimento di revoca dell'incarico di un singolo assessore [previsto] dall'art. 46, comma 4, del testo unico di cui al d.lgs. n. 267 del 2000 può basarsi sulle più ampie valutazioni di opportunità politico-amministrativa rimesse in via esclusiva al Sindaco, e segnatamente anche su ragioni afferenti ai rapporti politici all'interno della maggioranza consiliare e sulle sue ripercussioni sul rapporto fiduciario che deve sempre permanere tra il capo dell'amministrazione e il singolo assessore" [...] "la motivazione dell'atto di revoca può anche rimandare esclusivamente a valutazioni di opportunità politica e il Sindaco ha solo l'onere formale di comunicare al Consiglio comunale la decisione di revocare un assessore, visto che è soltanto quest'ultimo organo che potrebbe opporsi, con una mozione di sfiducia, all'atto di revoca" (Consiglio di Stato, sez. I, pareri nn. 2859/2019 e 3161/2019; in termini analoghi, in precedenza, Consiglio di Stato, sez. I, pareri nn. 2743/2013 e 4970/2013);

Ribadito pertanto che,

- per consolidata giurisprudenza l'atto di nomina è fondato sul potere discrezionale del Sindaco di scegliere gli assessori a suo insindacabile giudizio;
- l'assenza di criteri normativamente predeterminati per la scelta dei componenti della Giunta Comunale sottolinea il carattere pienamente fiduciario di tale scelta, non essendo previsti specifici requisiti per la nomina ad Assessore;
- il legislatore ha attribuito il potere di nominare e revocare i membri della Giunta Comunale al Sindaco in quanto, essendo eletto direttamente dai cittadini, è responsabile del governo locale e, pertanto, a lui devono essere imputati i risultati dell'Amministrazione;

Osservato quindi che:

- il provvedimento di revoca dell'incarico di uno o più assessori previsto dall'art. 46, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, si basa sulle più ampie valutazioni di opportunità



# COMUNE DI GERENZAGO

PROVINCIA DI PAVIA  
Via XXV aprile, 17 - CAP. 27010  
P.I. e C.F.: 00493730188

politico-amministrativa rimessa in via esclusiva al Sindaco, cui spetta l'incombenza di valutare la sussistenza di esigenze di carattere generale, tra cui quelle relative all'efficienza dell'azione amministrativa;

- la valutazione degli interessi coinvolti nella nomina e revoca di un assessore rientra nella piena scelta discrezionale del Sindaco, stante il rapporto di fiducia fra il Sindaco medesimo e le persone degli assessori, destinati a collaborare con lui nell'amministrazione dell'ente locale anche come delegati, assegnati ai vari assessorati;

Riconosciuto che il sig. Marinoni Abramo, in diverse circostanze, ha assunto atteggiamenti irrispettosi nei confronti del sottoscritto nonché posizioni di contrapposizione ed iniziative che hanno compromesso l'armonico svolgimento dell'azione amministrativa, facendo emergere una lacerazione del rapporto fiduciario con il Sindaco che l'ha nominato;

Ribadito che lo stesso si è più volte posto in contrasto sia con le scelte politiche-programmatiche del Sindaco che con quelle gestionali dell'ente;

Atteso che tali atteggiamenti hanno fatto venir meno il presupposto fondamentale del rapporto di fiducia che aveva ispirato e aveva sotteso alla nomina del sig. Marinoni Abramo ad Assessore e Vice-Sindaco;

Evidenziata l'importanza e l'urgenza di garantire al Sindaco la possibilità di proseguire con piena efficienza e operatività il programma politico, anche con riferimento alle competenze delegate all'Assessore e di assicurare la coesione e l'unità di indirizzo della Giunta;

Verificato che tali obiettivi non sono compatibili con la permanenza del sig. Marinoni Abramo nella compagine della Giunta essendo ormai compromesso il rapporto di fiducia e di collaborazione con il Sindaco;

Ritenuto che, mutata la situazione di fatto e valutato nuovamente l'interesse pubblico originario, si rende opportuno e necessario provvedere alla revoca della nomina e del conferimento delle relative deleghe attribuite con proprio decreto n. 2 in data 25 giugno 2024;

Ribadito che la valutazione degli interessi coinvolti nel procedimento di revoca di un Assessore è rimessa in via esclusiva al sindaco, titolare politico dell'amministrazione, cui competono in via autonoma la scelta e la responsabilità della compagine di cui avvalersi per l'amministrazione dell'Ente nell'interesse della comunità locale;

Dato atto che il presente decreto non ha carattere sanzionatorio ma tende ad evitare l'insorgere di dannose situazioni di conflittualità, già manifeste, che potrebbero altrimenti ostacolare il buon andamento dell'azione amministrativa, nonché l'attività collegiale della Giunta;

Dato atto che per la revoca dell'incarico di assessore comunale non è necessaria la previa comunicazione dell'avvio del procedimento all'interessato, in considerazione del fatto che, in un contesto normativo nel quale la valutazione degli interessi coinvolti è rimessa in modo

Tel. 0382.967051 - Fax 0382.963321 - [www.comunegerenzago.it](http://www.comunegerenzago.it)

e-mail : [servizidemografici@comunegerenzago.it](mailto:servizidemografici@comunegerenzago.it) - [ragioneria@comunegerenzago.it](mailto:ragioneria@comunegerenzago.it) - [polizialocale@comunegerenzago.it](mailto:polizialocale@comunegerenzago.it)



# COMUNE DI GERENZAGO

PROVINCIA DI PAVIA  
Via XXV aprile, 17 - CAP. 27010  
P.I. e C.F.: 00493730188

esclusivo al sindaco, non c'è spazio logico, prima ancora che normativo, per concepire l'esistenza dell'istituto partecipativo di cui all'art 7 della legge 241/90; inoltre, poiché il procedimento in parola è semplificato al massimo per consentire un'immediata soluzione delle criticità intervenute nell'ambito del governo locale, l'interposizione della comunicazione dell'avvio del procedimento osterebbe a tale finalità e, dunque, può legittimamente essere omessa;

Precisato che, in considerazione della specifica disciplina normativa vigente in materia e, inoltre, per costante giurisprudenza, il procedimento di revoca dell'incarico assessorile - necessariamente improntato alla semplificazione, per evitare l'insorgere o il prolungarsi di una crisi politica nell'ambito dell'amministrazione comunale - non richiede che l'avvio di tale procedimento debba essere preventivamente comunicato all'interessato, ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241 del 07/08/1990, e nemmeno il relativo provvedimento necessita di una comunicazione preliminare all'interessato, atteso l'amministratore destinatario della revoca non può opporsi e, quindi, la partecipazione del medesimo "diventa recessiva" in un quadro normativo in cui ogni valutazione è rimessa in modo esclusivo al Sindaco.

Per le motivazioni di cui in premessa, in riforma del proprio decreto n. 2 del 25 giugno 2024

## DECRETA

1. Di revocare, per i motivi di cui in narrativa, il proprio decreto n. 2 del 25 giugno 2024 nella parte di nomina ad Assessore comunale e Vice Sindaco di Marinoni Abramo, dando atto che la revoca della nomina comporta la contestuale revoca sia della nomina ad Assessore e Vice Sindaco sia di tutte le deleghe ed incarichi conferiti dal Sindaco in ragione della carica istituzionale;
2. Di dare atto che la revoca ha efficacia immediata e che, pertanto, le attività politico-amministrative inerenti alle deleghe sopra richiamate fanno capo al Sindaco;
3. Di ribadire che, per costante giurisprudenza amministrativa - richiamata in premessa - , non trova applicazione al procedimento di revoca de quo l'istituto della "Comunicazione di avvio del procedimento all'interessato" di cui all'art. 7 della Legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
4. Di dare atto che il presente Decreto viene tempestivamente comunicato al Sig. Marinoni Abramo;
5. Di comunicare il presente atto al Consiglio Comunale nella sua prossima adunanza;
6. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 46, comma 4, del T.U.E.L. lo scrivente, nella veste di Sindaco del Comune di Gerenzago, provvederà, nella prima seduta consiliare utile del Comune di Gerenzago (PV), a dare comunicazione motivata dell'intervenuta revoca del Sig. Marinoni Abramo dalla carica di Assessore e Vice Sindaco di Gerenzago (PV);



# COMUNE DI GERENZAGO

PROVINCIA DI PAVIA  
Via XXV aprile, 17 - CAP. 27010  
P.I. e C.F.: 00493730188

7. Di comunicare il presente atto per opportuna conoscenza al Sig. Prefetto di Pavia;
8. Di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato, oltre che all'Albo on line del Comune di Gerenzago (PV) ai sensi e per gli effetti della Legge n. 69/2009, anche in via permanente – ex D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii., così come aggiornato dal D.Lgs. 25/05/2016, n. 97 - sul portale "Amministrazione Trasparente" del Comune di Gerenzago (PV), all'interno della Sezione principale, denominata "Organizzazione", Sotto Sezione, rubricata "Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo".

## INFORMA

che avverso il presente provvedimento sono ammessi:

1. Ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica del presente provvedimento,
2. Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica del presente provvedimento.

Il Sindaco  
Bruno Tremonte  


